

N. R.G. 5135/2010

1/2017 ordine
5135/10 ruolo
17/17 cronos
report



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di Brescia

Sezione spec. Impresa-Contenzioso ordinario

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori

Dott. Stefano Rosa, Presidente

Dott. Raffaele Del Porto, giudice

Dott. Stefano Franchioni, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 5135/2010 promossa da:

A.G.La.R. s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Malcovati e Massimiliano Magistretti del foro di Milano e Flaminio Valseriati del foro di Brescia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via Moretto n. 63, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione

ATTRICE

contro

RICCARDO CONTI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Olivetti del foro di Milano e Pierpaolo Camadini e Francesca Bazoli del foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Brescia, C.da Soncin Rotto, n. 6, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

e con la chiamata in causa di

MARCO BRUNELLI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Orombelli del foro di Milano e Flaminio Valseriati del foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Brescia, Via Moretto n. 63, giusta procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

i quali hanno concluso come da verbale dell'udienza del 09.06.2016.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato in data 16.03.2010, A.G.La.R s.p.a. (già Estate Sei s.p.a.) conveniva in giudizio l'ex amministratore unico Riccardo Conti (in carica dal febbraio 2000 al 24.07.2006) per ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dalla società per effetto degli atti di *mala gestio* dallo stesso commessi in violazione degli articoli 2391 e 2392 c.c.. Il pregiudizio complessivamente subito veniva quantificato dall'attrice in misura non inferiore ad € 23.596.544,82.

Si costituiva Riccardo Conti chiedendo in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa l'asserito amministratore di fatto Marco Brunelli e, sempre in via preliminare, eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo ad Aglar. Nel merito il convenuto chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ed, in subordine, in caso di accertamento della fondatezza delle stesse, la condanna di Brunelli, "in solido con l'amministratore di diritto", al risarcimento dei danni.

A seguito di autorizzazione del giudice e di notifica dell'atto di citazione per chiamata del terzo, si costituiva Brunelli negando di essersi ingerito nell'amministrazione di Aglar e chiedendo pertanto il rigetto delle domande formulate da Conti nei suoi confronti.

Veniva disposta c.t.u. avente ad oggetto i presunti danni finanziari derivati dal mancato recupero del credito nei confronti di Fiat Auto nonché la ricostruzione delle operazioni con parti correlate e delle spese "non inerenti" o "prive di ogni interesse sociale" (su tali aspetti si veda *infra*). Assunte le prove testimoniali e sottoposti ad interrogatorio formale il legale rappresentante di Aglar e Brunelli, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del

09.06.2016 con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

In via preliminare Conti eccepisce la carenza di legittimazione attiva in capo ad Aglar. Nello specifico, la delibera del 24.07.2006 con cui i soci rappresentanti il 50% del capitale sociale (Compagnia Fiduciaria Generale s.p.a., Saffi s.p.a. e Fideconsult s.p.a., società tutte riconducibili a Brunelli) hanno deciso di promuovere azione di responsabilità nei suoi confronti sarebbe invalida per due ordini di motivi: perché l'assemblea non ha discusso in alcun modo sull'andamento gestionale di Estate Sei nell'anno 2005 né sul relativo bilancio ma ha posto immediatamente ai voti la promozione dell'azione di responsabilità contro l'amministratore unico; perché i fatti gestori censurati non erano di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferiva, ciò in violazione dell'art. 2393, secondo comma c.c. in forza del quale "la deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare [come nel caso di specie] quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio".

L'eccezione non merita accoglimento per l'assorbente rilievo che la delibera in questione non è stata tempestivamente impugnata con la conseguenza che eventuali vizi della stessa non possono essere ora fatti valere al fine di contestarne l'idoneità a legittimare la presente azione giudiziale. Né rileva il fatto che Conti non fosse titolare di un numero di azioni sufficienti per proporre impugnazione: l'ordinamento ha introdotto le soglie di cui all'art. 2377 c.c. proprio per favorire la stabilità degli atti societari contro eventuali azioni di disturbo da parte dei soci di minoranza, fatto salvo il diritto di questi ultimi al risarcimento del danno loro cagionato "dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto" (art. 2377, comma quarto c.c.).

Venendo al merito, le censure mosse da Aglar a Conti si riferiscono alle seguenti operazioni/scelte gestionali: 1) mancato recupero del credito vantato nei confronti di Fiat Auto s.p.a.; 2) operazioni con parti correlate: finanziamenti infruttiferi e contratti di consulenza carenti di giustificazione; 3) spese non inerenti e operazioni prive di ogni interesse sociale; 4) utilizzo di Estate 2000 (società riferibile esclusivamente a Conti) nell'ambito della *joint venture* Estate Sei-AIG.

MANCATO RECUPERO CREDITO FIAT AUTO S.P.A.

Prima di procedere all'esame dell'addebito, è necessario descrivere la genesi e lo sviluppo dei rapporti tra Estate Sei ed il gruppo Fiat.

In data 01.06.2000 Fiat Auto Partecipazioni s.p.a. (quale locatrice) e Fiat Auto s.p.a. (quale conduttrice) sottoscrivevano contratto di locazione avente ad oggetto il compendio immobiliare sito nei comuni di Arese, Garbagnate Milanese, Rho e Lainate. La durata veniva stabilita in sei anni a partire dal 01.06.2000 (con rinnovo per altri sei anni in caso di mancata disdetta) ed il canone annuo pattuito in € 5.975.328,85 oltre IVA da pagare con rate trimestrali di € 1.493.832,21. Il mancato pagamento del canone avrebbe prodotto *ipso iure* la risoluzione del contratto qualora la locatrice avesse dichiarato per iscritto alla conduttrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

In data 27.07.2000 Fiat Auto Partecipazioni s.p.a. ed Estate Sei stipulavano un contratto preliminare con cui si impegnavano rispettivamente a cedere e ad acquistare l'intero capitale sociale delle due seguenti costituenti società veicolo, interamente possedute da Ingest s.p.a. (gruppo Fiat): Segepark s.p.a., cui sarebbe stata conferita l'area ancora utilizzata dal gruppo Fiat Auto (in virtù del sopra descritto contratto di locazione) nonché il "complesso impiantistico"; Immobiliare Belfiore s.p.a., futura cessionaria dell'area già dismessa. Il trasferimento della proprietà del complesso di Arese alle due società avveniva in data 30.11.2000.

Il 18.12.2000 l'intero capitale sociale di Segepark e Belfiore veniva trasferito da Ingest ad Estate Sei. Il prezzo era stabilito come segue: il 20% da versare entro il 31.03.2001; il restante 80% a saldo in cinque rate annuali posticipate con corresponsione su tali rate di interessi, in trimestralità posticipate, da calcolare al tasso Euribor a tre mesi incrementato di 0,5 punti in ragione d'anno a partire dal 01.03.2001. Con scrittura privata integrativa del 31.03.2001 le parti modificavano gli accordi come segue: Estate Sei avrebbe dovuto corrispondere entro il 09.05.2001 il 20% del prezzo relativo alle due società veicolo e consegnare una o più fideiussioni a copertura del residuo 80% del prezzo di Belfiore s.p.a.; la fideiussione relativa al restante 80% del prezzo di Segepark avrebbe dovuto essere consegnata entro il 20.12.2001.

Il 09.05.2001 Estate Sei effettuava il pagamento del 20% e consegnava ad Ingest fideiussione in relazione al residuo prezzo delle azioni Belfiore. Il 21.12.2001 l'attrice consegnava fideiussione per il pagamento delle azioni Segepark.

In data 25.03.2002 Estate Sei incorporava Segepark.

Fiat Auto s.p.a. provvedeva al pagamento dei canoni sino a quello del 01.09/30.11.2004, omettendo ogni versamento per i successivi. Al 31.12.2005 il credito di Estate Sei nei confronti di Fiat Auto s.p.a. per canoni non pagati era pari ad € 4.673.156,35 (€ 4.007.904,34 secondo Fiat Auto). In data 24.05.2006 Fiat Partecipazioni comunicava ad Estate Sei di aver ceduto a Fiat Auto il proprio credito nei confronti dell'odierna attrice pari ad € 4.288.351,00 a titolo di interessi maturati sul prezzo di vendita di Belfiore. Il 16.06.2006 Fiat Auto notificava ad Estate Sei l'avvenuta estinzione per compensazione del debito per canoni di locazione impagati.

Secondo la tesi di parte attrice la condotta inerte dell'amministratore unico, il quale ha omesso di attivarsi tempestivamente per ottenere il recupero del credito nei confronti di Fiat Auto, ha esposto la società ad un danno finanziario non inferiore all'ammontare degli interessi riconosciuti da Estate Sei a terzi finanziatori sui corrispondenti importi dovuti da Fiat Auto dal novembre 2004 al giugno 2006. Il danno, originariamente quantificato in € 188.409,88, nel corso delle operazioni peritali è stato indicato nella maggior somma di € 418.404,17, avuto riguardo al tasso medio specificamente applicato dalla Banca Valsabbina per la linea di credito concessa per fare fronte alle esigenze finanziarie scaturenti dal mancato adempimento da parte di Fiat Auto.

La censura non può trovare accoglimento. E' infatti opportuno rilevare che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche laddove presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e, quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. civ., 08.09.2016, n. 17761 la quale richiama Cass. civ. 3409/2013 e Cass. civ. 1783/2015).

Nel caso in esame l'amministratore unico, preso atto del mancato adempimento di Fiat Auto, ha ritenuto di non procedere giudizialmente nei confronti di quest'ultima essenzialmente per non compromettere le relazioni con il gruppo Fiat e con le rappresentanze sindacali. Detta scelta, fondata su valutazioni di opportunità, insindacabili in questa sede, risulta essere stata adeguatamente ponderata da Conti, il quale ha provveduto ad illustrarne le motivazioni al collegio sindacale con la seguente comunicazione del 16.05.2005: "Dal punto di vista locativo Vi rammento il mancato pagamento, nei termini contrattualmente previsti, da parte del

conduttore Fiat Auto s.p.a., dei canoni di locazione di parte degli immobili siti in Arese. Nonostante l'invio di un sollecito di pagamento [07.02.2005], unitamente ad una richiesta di chiarimenti circa il comportamento adottato, risultano, ad oggi, ancora non pagati i canoni relativi ai mesi che vanno dal dicembre 2004 fino alla fine di maggio 2005. In virtù della peculiare situazione della nostra società, che si trova ad essere proprietaria di gran parte dell'ex comprensorio industriale ex Alfa Romeo di Arese, ritengo difficilmente percorribile un'azione legale intrapresa nei confronti di Fiat Auto s.p.a. per inadempimento contrattuale, in considerazione dei noti problemi sociale ed occupazionali presenti nell'area ex Alfa Romeo in oggetto. Si potrebbe quindi ipotizzare, con le opportune cautele, una futura possibilità di compensazione finanziaria di tale credito con il debito dovuto dalla Immobiliare Estate Sei s.p.a. nei confronti della capogruppo Fiat Partecipazioni s.p.a., ritenendo quindi il credito verso Fiat Auto s.p.a. ad oggi esigibile e non da svalutare".

OPERAZIONI CON PARTE CORRELATE:

Aglar contesta altresì a Conti: a) di aver effettuato finanziamenti privi di ogni giustificazione ed, in aggiunta, infruttiferi a società, direttamente o indirettamente, a lui riferibili (Estate Due s.r.l., Estate Otto s.r.l. e Gestione Link s.r.l.); b) di aver sottoscritto con Estate Due ed Estate Otto nonché con Losep, anche quest'ultima riconducibile a Conti, contratti di consulenza privi di ogni interesse sociale. Tutto questo senza comunicare ai soci ed agli organi sociali l'interesse personale, configgente con quello sociale, di cui era portatore. Quanto ai finanziamenti infruttiferi il danno deriverebbe dalla mancata percezione di interessi sugli importi complessivamente erogati (danno quantificato in € 266.286,48, tenuto conto degli interessi e degli ulteriori oneri finanziari riconosciuti dall'attrice a favore dei suoi finanziatori) nonché, per la vicenda Gestione Link, dall'ingiustificata rinuncia al credito (€ 169.136,75). Quanto al punto b) gli incarichi conferiti alle società correlate avrebbero determinato un ingiustificato esborso di € 2.082.334,20 cui dovrebbe aggiungersi l'ulteriore danno di natura finanziaria derivante dalla mancata disponibilità delle somme *de quibus*.

Neppure tale censura può trovare accoglimento. Dagli atti di causa risulta innanzitutto che le società di cui sopra sono state coinvolte nell'operazione-Arese ed in altre operazioni immobiliari comunque riconducibili all'oggetto sociale dell'attrice in forza di contratti sottoscritti con Segepark (poi incorporata in Estate Sei) o con la stessa Estate Sei.

E' emerso infatti che in data 18.05.2001 Estate Otto veniva incaricata da Segepark di effettuare "assistenza contrattuale per la ridefinizione delle condizioni previste nel contratto di locazione degli immobili di proprietà della Segepark s.p.a. siti in Arese (MI), con accesso da Viale Alfa Romeo, sottoscritto con Fiat Auto Partecipazioni s.p.a. con riferimento all'immobile meglio identificato come Fabbricato n. 10". Estate Otto emetteva quattro fatture di cui una compensata da Segepark con i finanziamenti precedentemente erogati alla prima. In data 27.06.2001 Segepark ed Estate Due sottoscrivevano contratto in forza del quale la prima incaricava la seconda di svolgere attività di "assistenza contrattuale e di ricerca di soluzioni tecniche relative alla liberazione ovvero alla migliore distribuzione delle attuali occupazioni, nei locali siti in Arese (MI), Viale Alfa Romeo, locati a Fiat Auto Partecipazioni e meglio indicati come Fabbricato n. 24 e n. 26". Estate Due ha emesso tre fatture di cui due compensate rispettivamente da Segepark ed Estate Sei con parte dei finanziamenti infruttiferi erogati alla prima. Con raccomandata a mano del 05.02.2001 sottoscritta per accettazione da Losep, Estate Sei conferiva a quest'ultima incarico di "assistenza contrattuale e tecnica per la conclusione delle trattative riferite all'operazione di cessione del 100% della società Immobiliare Belfiore s.p.a. nell'ambito di un progetto di joint venture con un partner internazionale di Estate Sei". Losep emetteva fattura di £ 600.000.000,00 pagata dall'attrice in data 10.12.2001.

L'esame testimoniale ha confermato il coinvolgimento di dette società nell'operazione-Arese e l'effettivo svolgimento delle prestazioni di assistenza e consulenza, oggetto dei sopra menzionati contratti. Si vedano a tal proposito le testimonianze di Elio Della Corte ("Ho svolto alcuni incarichi professionali per Estate Due, Estate Sei ed Estate Otto. Tali incarichi mi furono conferiti dal dott. Conti e mi furono confermati dal dott. Brunelli [...]; il mio compito era quello di accreditare presso la Fiat il profilo imprenditoriale delle società interessate ad acquistare le aree in Arese. [...] L'oggetto di discussione era chiaro coincidendo l'affare con le aree di Arese"), di Guido Piccinelli ("Estate Due, Estate Otto e Losep si fecero carico di alcuni costi relativi a consulenze di pertinenza delle operazioni di Arese [...]. Estate Otto intervenne anche (facendosi carico delle necessarie consulenze) in relazione alla locazione del fabbricato 10 dell'area di Arese che Fiat voleva continuare a condurre in locazione pur dopo la vendita dell'area. [...]. Furono l'avv. Della Corte e il dott. Fortunato a ricevere l'incarico da Estate Otto per trattare con Fiat. [...] Confermo che fu Losep ad intervenire nella gestione della cessione dell'Immobiliare Belfiore alla società ABP. Losep svolse attività di consulenza.[...] Losep sostenne i costi della consulenza con i finanziamenti di Estate Sei"), di Riccardo Arpino

“Ricordo quanto ai finanziamenti erogati da Segepark ed Estate Sei tra il 2001 ed il 2002 a favore di Estate Due che le erogazioni si rendevano necessarie in quanto Estate Due aveva sostenuto o doveva sostenere costi per consulenze inerenti all'operazioni di Arese. [...] Estate Otto si avvale dell'avv. Della Corte per le consulenze relative al fabbricato 10 [...]; l'esigenza era quella di liberare un capannone ovvero rinnovare un contratto di locazione. [...] Losep [...] ha pure svolto attività di consulenza per l'area di Arese. [...] La trattativa con AIG fu pure seguita da Losep”). Anche della vicenda Gestione Link (finalizzata, secondo la prospettazione di parte convenuta, a favorire uno sviluppo in ambito logistico del progetto immobiliare dell'area di Arese attraverso la promozione di contatti con operatori internazionali di logistica) e dell'effettività delle relative operazioni, sono emersi significativi riscontri nel corso dell'istruttoria. In merito si richiamano le testimonianze di Guido Piccinelli (“si voleva sviluppare un rapporto nell'ambito della logistica in particolare con l'università di Malta; ciò al fine di favorire lo sviluppo dell'iniziativa immobiliare di ABP. [...] Il finanziamento a favore di Gestione Link poi è stato contabilmente azzerato e parzialmente tramutato in una borsa di studio perché ABP aveva idee diverse sull'evoluzione dell'iniziativa”) e di Andrea Gottardo (“Ho prestato attività professionale su incarico del Conti nell'interesse anche di Estate Sei, si trattava di acquisire una partecipazione in Gestione Link”).

Il quadro generale che emerge dalle produzioni documentali e dall'istruttoria testimoniale è dunque quello di un'operazione - quella di Arese - che ha visto il coinvolgimento effettivo di un gruppo di società collegate ad Estate Sei da rapporti di natura contrattuale. A fronte di tali risultanze, si rileva che non vi sono elementi per ritenere palesemente irragionevoli o avventate, o addirittura viziate da dolo simulatorio e distrattivo, le scelte gestionali - qui contestate - compiute dall'amministratore unico.

SPESE NON INERENTI E OPERAZIONI PRIVE DI INTERESSE PER LA SOCIETA'

Parte attrice descrive inoltre un elenco di spese e di operazioni poste in essere da Conti che, in assenza di idonea documentazione giustificativa, dovrebbero ritenersi prive di giuridica causa, ovvero effettuate per soddisfare interessi estranei a quelli sociali. Avendo tali operazioni comportato esborsi per complessivi € 1.246.974,66, Aglar chiede l'integrale ristoro di detto importo, oltre al danno di natura finanziaria derivante dalla mancata disponibilità delle somme *de quibus*.

Le spese contestate si riferiscono alle seguenti operazioni: sottoscrizione di contratto di locazione avente ad oggetto un appartamento in Roma, Via Margutta n. 54; incarichi di consulenza allo studio legale Portalupi ed allo studio di ingegneria PLG per l'acquisizione della proprietà di un immobile in Milano, Via Bagutta; incarico di assistenza legale allo studio Pirola "nell'ambito della chiusura delle posizioni con Gestione Link"; incarico di assistenza e consulenza a Reti s.p.a. "nell'ambito delle finalità di sviluppo e di crescita di Immobiliare Estate Sei"; contratto di collaborazione occasionale con Alessandro Mari per ricercare "un'intesa con le dirigenze di Ferrovie Nord di Milano al fine di promuovere lo sviluppo del raccordo ferroviario in Arese"; contratto di lavoro a progetto con Maurizio Valori per assistenza "in relazione al progetto di sviluppo di un polo della mobilità sostenibile nell'area di Arese"; incarico di assistenza logistica a World Consult s.r.l. per la "promozione di incontri e contatti con potenziali investitori finanziari interessati allo sviluppo immobiliare di centri logistici"; incarico di assistenza ad Attiva Brescia s.r.l. per "l'analisi e la valutazione delle norme che regolano la situazione urbanistica relativamente al comprensorio di Arese"; incarico di assistenza e consulenza ad Adriano Gandolfi "con particolare riferimento agli aspetti sindacali ed alle problematiche occupazionali esistenti nel comprensorio di Arese".

Va innanzitutto premesso che l'assenza di documentazione relativa allo "svolgimento" di tali incarichi (assenza rilevata dallo stesso c.t.u., il quale tuttavia "in quasi tutte le circostanze esaminate [ha rinvenuto] la documentazione che prova il conferimento degli incarichi e la documentazione di spesa") non costituisce di per sé elemento rilevante per l'accertamento di una responsabilità in capo all'amministratore, il quale non è soggetto ad un obbligo di conservazione in tal senso.

Dall'esame testimoniale sono comunque emerse conferme circa l'effettivo svolgimento delle prestazioni contestate. Si vedano a proposito le dichiarazioni di Innocenzo Gorlani ("Fui incaricato dal dr. Conti al fine di studiare i problemi di tipo amministrativo inerenti all'area di Arese. Nell'ambito di questa ampia consulenza, che si sviluppò nell'arco di diversi anni, ricordo un paio di telefonate da me fatte per acquisire informazioni in ordine ad un'autorimessa in Milano; non ho ricordi precisi"), di Silvano Pedretti ("all'epoca dei fatti avevo un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con Estate Sei. In particolare mi occupai dello sviluppo dei collegamenti ferroviari, dell'urbanizzazione e delle reti tecnologiche relative all'area di Arese. Ricordo che assieme al dott. Mari (professionista del Conti) ebbi alcuni incontri con la

dirigenza di Ferrovie Nord onde studiare la possibilità di promuovere un raccordo ferroviario con l'area di Arese. [...] Lo sviluppo del raccordo avrebbe consentito lo smistamento delle vetture prodotte in Arese lungo la linea ferroviaria ed avrebbe facilitato l'afflusso di personale presso il complesso industriale”), Andrea Gottardo (“Ho prestato attività professionale su incarico del Conti [...]; si trattava di acquisire una partecipazione in Gestione Link; era il 2002; [...] Confermo che per l'attività predetta il mio studio (Pirola) ha emesso una fattura su Estate Sei [...]”), Marco Mutti (“ricordo che tra il 2000 e il 2004 incontrai diverse volte il Conti a Roma in un appartamento ubicato in Via Margutta n. 54; all'epoca rappresentavo AIG Lincoln e gli incontri con il Conti [...] avevano ad oggetto la 'joint venture'”), Elio Fontana (“sono stato presidente di World Consult dal 1996 al 2009; nel 2005 Estate Sei si rivolse alla mia società chiedendo la prestazione di attività di consulenza per consentire il trasferimento tecnologico e lo sviluppo delle reti commerciali in Italia ed all'estero a favore delle piccole e medie imprese che si sarebbero installate all'interno dell'area di Arese; ricordo che per le prestazioni svolte la mia società emise quattro fatture [...]”) e di Lorenzo Guglielmi (“Ricordo che, su incarico di AIG, effettuai un'attività di due diligence attraverso la mia società PLG relativa all'acquisto della proprietà in Milano, Via Bagutta; riconosco provenire dalla mia società PLG la fattura [...] prodotta sub doc. 169 da parte convenuta [...]; non ricordo per quale motivo la fattura venne emessa verso Estate Sei”).

Tenuto conto del lasso di tempo trascorso e delle conseguenti difficoltà nella ricostruzione delle attività effettuate dai soggetti incaricati, vi sono comunque elementi per ritenere del tutto insufficiente la prova che si sia trattato di spese non inerenti o prive di interesse per la società, come contestato da parte attrice, risultando dalla c.t.u. e dall'istruttoria che detti incarichi, aventi ad oggetto in massima parte attività di consulenza nell'ambito dell'operazione di Arese, sono stati effettivamente svolti dai professionisti e dalle società di cui sopra, al di là della quantificazione economica delle prestazioni e della puntuale ricostruzione di queste ultime.

ESTATE SEI-ESTATE 2000

Quanto alle censure relative alla vicenda in oggetto è necessario descrivere preliminarmente il quadro entro cui si sono sviluppati i rapporti dare-avere tra le due società.

Aglar, parallelamente alla negoziazione con il gruppo Fiat di cui sopra, aveva intavolato trattative con il gruppo di promozione immobiliare statunitense AIG/Lincoln per la vendita

della parte già dismessa del complesso immobiliare di Arese. Dopo la firma in data 14.11.2000 di una lettera di intenti, in data 07.03.2001 Estate Sei e AIG/Lincoln Western Europe sottoscrivevano un contratto denominato Joint Venture Agreement (JVA), nelle cui premesse le parti si davano reciprocamente atto dell'intervenuto acquisto, da parte di Estate Sei, dell'intero capitale sociale di Belfiore e Segepark e dell'intenzione di costituire – direttamente o tramite società controllata – una società di diritto lussemburghese (Joint Venture Company, di seguito JVC) per dare corso all'operazione. Sulla base di tale premessa il contratto prevedeva, tra l'altro: la costituzione della JVC con capitale sociale sottoscritto quanto al 70% da AIG/Lincoln Western Europe e quanto al residuo 30% da Immobiliare Estate 2000 S.A.; l'acquisto da parte della JVC dell'intero capitale sociale di Belfiore al prezzo di £ 150 miliardi; l'assunzione da parte di Estate Sei di molteplici obblighi connessi agli oneri che Belfiore avesse dovuto sopportare in relazione ai vincoli occupazionali gravanti sull'area, alle opere di bonifica da effettuare sul sito, alla fornitura di energia elettrica ed acqua calda; il rilascio di garanzia a prima richiesta ovvero la costituzione in pegno delle quote JVC a favore di AIG/Lincoln Europe a garanzia di tutte le obbligazioni assunte da Estate Sei con il JVA.

In data 10.04.2001 AIG/Lincoln Western Europe ed Estate 2000 costituivano una società in accomandita per azioni di diritto lussemburghese denominata AIG/Lincoln Estate S.C.A. (JVC), la cui compagine sociale, conformemente alle previsioni del JVA, risultava composta per il 70% da AIG/Lincoln Western Europe e per il 30% da Estate 2000.

Il 09.05.2001 Estate Sei cedeva alla JVC l'intero capitale sociale di Belfiore al prezzo concordato nel JVA di £ 150 miliardi.

Nel marzo 2002 la JVC trasferiva la propria sede in Italia e, nel maggio 2002, dopo aver incorporato Belfiore, assumeva come denominazione A.B.P. s.r.l.

I dati dei bilanci di Estate Sei predisposti da Conti danno conto dell'evolversi dei finanziamenti erogati verso "società correlate": nell'ultimo bilancio redatto dal convenuto (31.12.2005) il credito di Estate Sei viene quantificato in € 20.263.618,00. Detto debito, accertato giudizialmente con sentenza n. 2414/2012 del tribunale di Milano passata in giudicato, è costituito dalle seguenti voci: € 14.353.668,00 corrisposti, direttamente o tramite cessione di credito, ad Estate 2000, in quanto socia della JVC, per consentirle di adempiere alle obbligazioni assunte da Estate Sei con il JVA (sottoscrivere il capitale sociale della JVC nella

misura del 30% e finanziarne l'attività in proporzione alla propria quota di capitale); i residui € 5.909.950,00 costituiscono finanziamento diretto, indipendente dai rapporti contrattuali connessi al JVA.

In relazione all'operazione *de qua* Aglar censura l'operato di Conti sotto tre profili: a) nel dare esecuzione alla *joint venture* Estate Sei/AIG, l'ex amministratore unico ha arbitrariamente utilizzato un soggetto giuridico a lui esclusivamente riferibile (Estate 2000); b) ha intenzionalmente ommesso di munire Estate Sei della prova scritta del mandato conferito ad Estate 2000 ai fini dell'acquisizione della partecipazione nella JVC e dell'erogazione del relativo sostegno finanziario, nonché di predisporre e conservare analitica ed esaustiva documentazione contabile attestante i rapporti finanziari intercorsi tra le due società; c) ha arbitrariamente fatto erogare da Estate Sei ingentissimi mezzi finanziari a favore di Estate 2000, senza prevedere il riconoscimento di interessi a carico della beneficiaria e senza munire l'attrice di alcuna garanzia reale o personale a tutela del credito vantato.

Dal tali condotte sarebbe derivato un danno alla società pari ad € 19.677.030,85, importo corrispondente alla somma di € 17.224.401,60 (pari agli interessi maturati al tasso annuo del 12% - vale a dire il tasso previsto per i finanziamenti effettuati da Estate 2000 alla JVC - sull'importo di € 14.353.668,00 dal 2001 al 2010) ed € 2.452.629,25 (pari agli interessi maturati al tasso annuo del 4,15% - corrispondente al costo del denaro secondo i calcoli di Aglar - sull'importo di € 5.909.950,00 dal 2001 al 2010).

Priva di pregio va ritenuta innanzitutto l'eccezione preliminare di Conti, secondo cui le contestazioni *de quibus* sarebbero inammissibili in quanto non correlate con il contenuto della delibera assunta il 24.07.2006. In data 12.05.2009 infatti l'assemblea, dopo essere stata relazionata dall'allora Presidente del c.d.a. in merito alla vicenda Estate 2000 ed ai suoi sviluppi in ambito processuale (il Presidente riferiva che, nell'autorizzare il sequestro conservativo nei confronti di Estate 2000 per una somma di circa venti milioni di euro, il tribunale di Milano aveva ritenuto "più che giustificata l'esigenza cautelare a fronte della riconducibilità dell'intera vicenda a manovre di frode in danno di Aglar"), deliberava di attribuire al consiglio d'amministrazione "ogni più ampio potere per l'assunzione delle più opportune iniziative, nelle più opportune sedi, a tutela della società e del suo patrimonio": ciò "anche ad integrazione" della delibera assunta il 24.07.2006.

Nel merito, va sottolineato come l'operazione di Arese costituisse il principale oggetto dell'attività sociale: si trattava di un progetto che prevedeva un esborso di circa € 161,5 milioni per l'acquisto dell'area e la riconversione di quest'ultima (sino ad allora utilizzata dal gruppo Fiat) in un "Polo della mobilità sostenibile". Per la realizzazione di detto progetto, Estate Sei, come visto, ha avviato trattative con partner internazionali attivi del settore immobiliare, le quali hanno condotto alla stipula del JVA con AIG/Lincoln in data 07.03.2001 ed alla costituzione della JVC il 10.04.2001. In quel periodo Conti era amministratore unico della società (lo è stato sino al 24.07.2006) e deteneva direttamente e tramite Nazionale Fiduciaria s.p.a. l'intero capitale sociale della stessa (dal 17.12.2001 hanno fatto ingresso nella compagine sociale tre fiduciarie riconducibili a Brunelli che in tal modo è divenuto indirettamente titolare del 50% del capitale sociale dell'attrice). La condotta dell'amministratore unico è censurabile sotto diversi aspetti. Innanzitutto la scelta compiuta da Conti di avvalersi, per lo sviluppo di un progetto di siffatte dimensioni (lo si ribadisce il progetto fondamentale dell'allora Estate Sei), di una società priva di ogni connessione con l'odierna attrice (Estate 2000 non era partecipata da Estate Sei né era legata a quest'ultima da vincoli di natura contrattuale) pare, quanto meno, non improntata ai canoni di diligenza prescritti dall'art. 2392 c.c.: Estate Sei non è titolare di partecipazioni nella JVC, società la cui costituzione rappresentava invece tappa fondamentale per lo sviluppo del progetto Arese. L'amministratore unico, con questa scelta, ha posto insomma le premesse per una sostanziale estromissione di Estate Sei da tale progetto (l'attrice come detto è priva di ogni potere decisionale, diretto o indiretto) a favore di altra società a lui esclusivamente (e pacificamente) riferibile. Se in una prima fase, caratterizzata dalla coincidenza degli organi amministrativi delle società e dai buoni rapporti tra i soci Conti e Brunelli, gli effetti di tale scelta sono stati sostanzialmente neutri, le criticità sono emerse a seguito della decadenza del convenuto dalla carica di amministratore unico per effetto della deliberazione dell'azione di responsabilità nei suoi confronti: la società si è trovata nell'impossibilità di controllare la partecipazione di Estate 2000 nella JVC, rischio questo che l'amministratore diligente avrebbe dovuto prevedere e scongiurare con l'individuazione di adeguati strumenti giuridici.

Profili di responsabilità dell'amministratore sono rinvenibili anche nella decisione di effettuare finanziamenti di ingentissimo importo (€20.263.618,00) senza prevedere interessi e senza munire l'attrice di alcuna garanzia reale o personale a tutela del credito vantato. Se infatti è vero che la scelta di non applicare interessi sui finanziamenti in via generale non è foriera *ex se* di responsabilità, le peculiarità dell'operazione *de qua* (il beneficiario è soggetto privo di ogni

vincolo - neppure contrattuale - con Estate Sei; i finanziamenti sono di importo estremamente elevato; il JVA e il successivo Intercompany Loan Agreement prevedevano interessi del 12% sui finanziamenti erogati ad ABP) avrebbero consigliato all'amministratore diligente di optare per una soluzione differente. Considerazioni analoghe valgono per la mancata previsione di garanzie a tutela del credito, tenuto soprattutto conto dell'assenza di collegamento societario tra finanziata e finanziatrice.

Non vale a liberare l'amministratore da dette responsabilità il rilievo per cui le scelte sarebbero sempre state concordate con Brunelli (direttamente o tramite i suoi consulenti) e comunque ratificate dall'assemblea. Sul punto è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 2364, n. 5 c.c. ("l'assemblea ordinaria [...] delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti") e dell'art. 2434 c.c. ("l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori [...] per le responsabilità incorse nella gestione sociale"): anche ammesso che ogni decisione sia stata condivisa con l'altro socio (sul ruolo di Brunelli quale amministratore di fatto si veda *infra*), Conti dovrebbe comunque ritenersi responsabile per il danno cagionato alla società da lui amministrata, quale ente distinto dalla compagine sociale.

Non accettabile - tuttavia - è il criterio utilizzato da Aglar per la quantificazione del danno, in tesi da calcolare applicando all'importo di € 14.353.668,00 il tasso del 12% (vale a dire il tasso riconosciuto per i finanziamenti effettuati da Estate 2000 ad ABP) ed all'importo di € 5.909.950,00 quello del 4,15%. Innanzitutto non è contestato che Estate 2000 non ha percepito in concreto gli interessi del 12%, avendovi la stessa rinunciato per coprire le perdite della JVC. Quanto all'applicazione del tasso del 4,15%, non sono chiare le modalità con cui la società ha individuato detta percentuale.

Con separata ordinanza viene dunque disposto un supplemento di c.t.u. inteso a quantificare il danno derivante dai fatti *de quibus*, da liquidare in termini di oneri finanziari sostenuti da Estate Sei-Aglar in diretto collegamento con le erogazioni delle somme di cui sopra, al lordo ed al netto degli interessi legali riconosciuti dalla sentenza del tribunale di Milano n. 2414/2012.

SUL RUOLO DI MARCO BRUNELLI

In subordine, in ipotesi di accertamento della fondatezza delle domande attoree, Conti chiede che il tribunale dichiari la responsabilità di Brunelli quale “amministratore di fatto” della società sin dalla sua costituzione e conseguentemente lo condanni, “in solido con l’amministratore di diritto”, al risarcimento dei danni subiti da Aglar.

A sostegno della propria tesi elenca una serie di circostanze (ribadite alle pp. 102 ss. della propria comparsa conclusionale), che costituirebbero la prova di una condivisione costante e totale delle scelte strategiche e dei programmi della società. Il convenuto evidenzia in particolare tre vicende nel quale Brunelli ed i suoi consulenti avrebbero svolto un ruolo di primo piano: la concessione da parte del Banco di Brescia di fideiussione nel dicembre 2001 a garanzia delle obbligazioni contratte con Ingest s.p.a. (v. *supra*); l’apertura di credito per € 87.000.000,00 ottenuta dal Banco di Brescia nel febbraio 2006; la stipula, nell’aprile 2006, di un contratto preliminare con Sviluppo Italia s.p.a. (Brunelli ha agito quale promittente di fatto altrui ai sensi dell’art. 1381 c.c.). A ciò si aggiunga lo scambio di corrispondenza tra i consulenti di Conti e quelli di Brunelli con particolare riferimento alla predisposizione dei bilanci di esercizio dal 2001 al 2005 ed alle decisioni da assumere per l’imputazione delle spese e la copertura delle perdite di esercizio.

Secondo consolidata giurisprudenza, in tema di società, la persona che, benchè priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza riveli caratteri di sistematicità e completezza (*ex multis*, Cass. civ., 01.03.2016, n. 4045). Colui che attribuisca ad un certo soggetto la qualifica di amministratore di fatto deve in altre parole dimostrare lo svolgimento sistematico da parte di quest’ultimo di funzioni tipicamente amministrative (cfr. – per il settore penale – art 2639 c.c.).

In primo luogo, appare difficile concepire la figura del co-amministratore di fatto, quest’ultima atteggiandosi in realtà, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, come alternativa all’incarico formale rivestito da altro soggetto quale amministratore della società. In ogni caso, dalla produzione documentale e dalle risultanze dell’esame testimoniale (si vedano in particolare le testimonianze di Guido Piccinelli e Riccardo Arpino) è senz’altro emerso che Brunelli – vale rammentare socio per il 50% dal dicembre del 2001 – è stato coinvolto, direttamente o tramite i suoi consulenti, nella definizione delle strategie della società e nella pianificazione dei progetti maggiormente significativi, in alcuni casi (a titolo esemplificativo nell’ambito delle trattative con

Banco di Brescia) rivestendo un ruolo di primo piano. Difetta tuttavia la prova dello svolgimento sistematico delle funzioni proprie dell'amministratore: l'intervento nelle operazioni di cui sopra (le sole in cui può ritenersi dimostrato il ruolo determinante assunto da Brunelli), il rilascio di garanzie a favore della società e il contatto, senza dubbio assiduo, tra i referenti dei due soci non sono elementi idonei a fondare la tesi sostenuta dal convenuto.

Le domande proposte da Conti nei confronti di Brunelli vanno pertanto rigettate.

La regolamentazione delle spese di lite viene rinviata alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

Il tribunale, non definitivamente pronunciando,

rigetta le domande proposte da A.G.La.R s.p.a. nei confronti di Riccardo Conti con riferimento alle censure relative al mancato recupero del credito Fiat, alle operazioni con parti correlate ed alle spese non inerenti ed alle operazioni prive di ogni interesse sociale come meglio specificato in motivazione;

rigetta le domande proposte da Riccardo Conti nei confronti di Marco Brunelli;

rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza quanto alla vicenda Estate Sei-Estate 2000, come meglio specificato in motivazione;

rinvia alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese di lite.

Brescia, camera di consiglio del 30.12.2016

Il Giudice estensore

Il Presidente